

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 27/05/2010

All'indirizzo [http://www.diritto.it/docs/29553-il-contenuto-della-lex-specialis-si-presenta-
quindi-del-tutto-rispettoso-del-dettato-normativo-nonch-delle-esigenze-gi-esternate-nelle-
direttive-di-matrice-comunitaria-che-impongono-il-massimo-co](http://www.diritto.it/docs/29553-il-contenuto-della-lex-specialis-si-presenta-quindi-del-tutto-rispettoso-del-dettato-normativo-nonch-delle-esigenze-gi-esternate-nelle-direttive-di-matrice-comunitaria-che-impongono-il-massimo-co)

Autore: Lazzini Sonia

**Il contenuto della lex specialis si presenta quindi del tutto
rispettoso del dettato normativo, nonché delle esigenze,
già esternate nelle direttive di matrice comunitaria, che
impongono il massimo contenimento dei poteri valutativi
discrezionali delle co**

Tar Veneto, Venezia, 20.04.2010 n. 1450

Il contenuto della *lex specialis* si presenta quindi del tutto rispettoso del dettato normativo, nonché delle esigenze, già esternate nelle direttive di matrice comunitaria, che impongono il massimo contenimento dei poteri valutativi discrezionali delle commissioni.

Il rispetto di tale previsione assicura quindi la presenza di criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di parità di trattamento, consentendo agli operatori di conoscere sin dalla pubblicazione del bando i criteri di valutazione ed il peso relativo che a ciascuno di essi è stato attribuito dalla stazione appaltante.

Sempre nell'ottica di assicurare il massimo rispetto della par condicio e della trasparenza, contenendo entro linee guida ben determinate i poteri valutativi della commissione, si innesta la valutazione della fondatezza del secondo ordine di censure, con le quali parte istante ha denunciato la mancata osservanza del quarto comma dell'art. 83 (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, quindi anteriormente alla modifica introdotta per effetto del D.lgs. n. 152/2008), in quanto la commissione non avrebbe preventivamente individuato i criteri motivazionali cui attenersi nella valutazione del contenuto tecnico delle offerte .

A tale proposito il Collegio non può che ribadire e confermare quanto già ritenuto, seppure in via di sommaria delibazione, in sede cautelare, circa la conformità della gara alla disciplina contenuta nell'art. 83 ed alla sovrastante disciplina comunitaria.

Invero, la fissazione dei criteri motivazionali (fermo restando che ciò avvenisse in ogni caso prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica) non era configurata quale adempimento obbligatorio da parte della commissione, la quale poteva procedere al riguardo laddove ciò si fosse rivelato necessario al fine di organizzare il proprio compito valutativo.

Infatti, la norma invocata, lungi da imporre tale predeterminazione, consentiva alla Commissione di precisare i criteri motivazionali, onde assolvere in misura adeguata al più esteso obbligo motivazionale in sede di valutazione dei profili tecnici delle offerte.

Tuttavia, nel caso in cui il bando e relativo capitolato abbiano già previsto criteri puntuali e specifici, che consentano di orientare il percorso valutativo della commissione, in modo tale che i giudizi da questa espressi possano essere compresi adeguatamente ed evidenzino le ragioni dei punteggi assegnati per ciascuna voce entro il limite ponderale stabilito dalla stazione appaltante, è consentito alla commissione non fissare preventivamente i criteri motivazionali.

Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, ove la *lex specialis*, dopo aver indicato, come sopra ricordato, i criteri ed i subcriteri di valutazione, nonché i relativi punteggi e subpunteggi, ha previsto la specificazione dei profili che caratterizzavano i contenuti dei due subcriteri di valutazione per il profilo qualitativo.

Proprio in virtù di tale specificazione, la commissione ha comunque potuto procedere nella valutazione, senza bisogno di fissare preventivamente i criteri motivazionali, essendo agevolmente desumibile il percorso logico seguito al fine dell'attribuzione dei punteggi per la qualità, entro i limiti ponderali stabiliti dal bando.

Quindi, la mancata fissazione dei criteri motivazionali non è causa di illegittimità dell'operato della commissione, essendosi questa attenuta ai criteri indicati e specificati dalla *lex specialis*, ritenuti di per sé sufficienti al fine di formulare il proprio giudizio, così come argomentato in sede di motivazione dei punteggi assegnati per ciascuno di essi.

Né è possibile rilevare l'illegittimità dei giudizi espressi, così come denunciato con il terzo motivo, atteso che trattasi, come di regola, di valutazioni di carattere discrezionale, basate su profili squisitamente tecnici, non sindacabili in questa sede se non per evidenti illogicità ed irrazionalità, che nella fattispecie non si ravvisano.

Preso atto, infine della rinuncia al quarto motivo di ricorso (con il quale si denunciava il mancato controllo dell'anomalia dell'offerta della controinteressata, controllo in realtà eseguito

dall'amministrazione), ritenuta per le considerazioni sin qui svolte l'infondatezza delle censure dedotte, il ricorso non può che essere respinto.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1450 del 20 aprile 2010 pronunciata dal Tar Veneto Venezia

N. 01450/2010 REG.SEN.

N. 01677/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2009, proposto da:
Ricorrente & Ricorrente Medical Spa - Divisione Ethicon Endo-Surgery,
rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Pinello, Mario Zoppellari, con domicilio
eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Asl 117 - Este, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Leoni, Franco Zambelli,
con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
Asl 115 - Cittadella, Asl 116 - Padova, Asl 118 - Rovigo, Asl 119 - Adria, Azienda
Ospedaliera di Padova;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione dell'ULSS n. 17 di Este n. 674 dd. 24.6.2009, recante l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per la fornitura di suturatrici e materiale monouso per chirurgia laparoscopica in acquisto unificato per Area Vasta delle Province di Padova e Rovigo, aggiudicando i Lotti 1, 2, 4, 5, 6 e 7 alla controinteressata; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto; nonché per la condanna delle Amministrazioni intimare al risarcimento del danno discendente dagli atti impugnati..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 117 - Este;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Controinteressato Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Fidanza, Anna Maria Tassetto, con domicilio eletto presso Annamaria Tassetto in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2010 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando di gara inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data 13.9.2007, l'Azienda U.L.S.S. n. 17 Este, individuata quale capofila, ha indetto una procedura ristretta per la fornitura di "saturatrici e materiale monouso per chirurgia laparoscopica in acquisto unificato per Area Vasta delle Province di Padova e Rovigo (Aziende ULSS nn.15,16,17,18,19 e Azienda Ospedaliera in Padova)".

La durata della fornitura era prevista in tre anni, più il periodo di sei mesi di proroga contrattuale, per un valore stimato pari ad €11.725.000,00, suddivisa in sette lotti, così come puntualmente descritti nella lettera di invito.

Il criterio di aggiudicazione sarebbe stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, con attribuzione di punti 40 per il profilo qualitativo e di punti 60 per quello economico.

Per ciascun lotto, sarebbe risultata aggiudicataria la concorrente la cui offerta avesse raggiunto il miglior punteggio totale ottenuto dalla sommatoria dei punteggi acquisiti in ragione del miglior prezzo offerto e della migliore qualità del prodotto presentato.

Acquisite le richieste di partecipazione, la stazione appaltante ammetteva al prosieguo delle operazioni concorsuali la società Ricorrente & Ricorrente Medical S.p.a. – Divisione Ethicon Endo-Surgery (da ora Ricorrente), odierna ricorrente, e la società Controinteressato Italia S.p.a. (da ora Controinteressato)

La Commissione giudicatrice provvedeva quindi in seduta segreta alla valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico-qualitativo, provvedendo ad assegnare il relativo punteggio, così come stabilito dal bando che prevedeva l'assegnazione di massimo 40 punti, di cui 25 attribuibili per "caratteristiche tecnico-costruttive – letteratura e casistica clinica" ed i restanti 15 attribuibili per "manualità (praticità d'uso e maneggevolezza) e confezionamento".

La medesima lex specialis provvedeva a specificare i due criteri così individuati, elencando, rispettivamente, otto e sette subcriteri per ciascuna delle due linee guida di valutazione della qualità dei prodotti offerti.

Completate le procedure di valutazione delle offerte pervenute per i sette lotti da affidare, aggiudicataria provvisoria per i lotti 1,2,4,5,6, e 7 risultava Controinteressato, mentre alla ricorrente Ricorrente veniva aggiudicato il solo lotto n. 3, come da verbale n. 53 del 28 aprile 2009.

Tuttavia, poiché a seguito verifiche effettuate successivamente, era emerso che gli importi offerti da Ricorrente erano riferiti alla fornitura per il triennio senza tener conto anche della proroga contrattuale di sei mesi, la Commissione provvedeva al ricalcolo dell'offerta economica della ricorrente, definendo in termini corretti gli importi complessivi.

Dalla sommatoria dei punteggi complessivi ottenuti non emergeva tuttavia alcuna variazione delle risultanze delle precedenti operazioni, risultando ancora una volta confermata l'aggiudicazione provvisoria a favore di Controinteressato per tutti i lotti, tranne il n. 3, affidato alla ricorrente.

La Stazione appaltante provvedeva quindi all'approvazione dei verbali di gara ed ad aggiudicare definitivamente i lotti alla controinteressata, fatta eccezione per il lotto n. 3.

Contro gli atti di gara e le risultanze della stessa, nonché avverso la *lex specialis*, la ricorrente Ricorrente proponeva il gravame in epigrafe, esponendo quattro motivi di doglianza, di cui l'ultimo successivamente oggetto di rinuncia, così articolati:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 4, prima parte del D.lgs. n. 163/06; violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia concorsuale, così come enunciati dall'art. 2 del D.lgs. n.163/06, in modo particolare quelli di *par condicio* fra concorrenti, trasparenza e libera concorrenza; falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e del sotteso principio del giusto procedimento.

Eccesso di potere per disparità di trattamento; illogicità manifesta; insufficiente e contraddittoria motivazione.

Violazione di legge con riferimento all'art. 86, comma 2 D.lgs. n. 163/06; violazione dell'art. 5 della lettera di invito, falsa applicazione delle disposizioni in materia concorsuale e della *par condicio* (motivo successivamente rinunciato).

Richiamato il contenuto della *lex specialis* di gara, parte istante denuncia la violazione del disposto di cui all'art. 83, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici

(nella formulazione allora vigente, prima della modifica apportata dal D.lgs. n. 152/2008), il quale testualmente prevede che “il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i subcriteri e i subpesi o i subpunteggi”, essendo stata omessa la predeterminazione, per ogni sottocriterio stabilito, del relativo sub-punteggio.

Tale omissione ha palesemente violato i principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, poiché ha impedito ai concorrenti di poter formulare le loro offerte con perspicua corrispondenza a sub criteri che dovevano essere necessariamente prefissati dall'azienda appaltante.

A sua volta la Commissione giudicatrice è incorsa nella violazione della medesima disposizione, in quanto in sede di gara e prima della valutazione delle offerte tecniche non ha provveduto a formulare i criteri motivazionali, ai quali attenersi per l'attribuzione del punteggio per ciascun parametro di valutazione individuato dalla lex specialis di gara.

Tale mancanza ha quindi impedito il controllo sui giudizi effettuati dalla Commissione, che ha assegnato i punti disponibili, tra il minimo ed il massimo previsto, per il profilo qualitativo, senza la previa determinazione dei criteri motivazionali.

Tale mancanza, unitamente all'omessa preindividuazione dei sottopunteggi da parte della lex specialis, oltre a costituire di per sé sola motivo di illegittimità dell'intera gara, ha poi determinato in concreto un'illogica e contraddittoria attribuzione dei punteggi qualitativi, non essendo dato riscontrare esatta corrispondenza fra i punteggi assegnati dalla Commissione nel verbale di gara del 27.4.2009 e le motivazioni fornite dalla stessa a supporto delle proprie valutazioni.

Parte ricorrente concludeva quindi chiedendo l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento degli atti impugnati, formulando contestuale richiesta di risarcimento del danno patito, da conseguire anche in forma specifica.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, la cui difesa ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto tardivamente nei confronti della *lex specialis*, nonché in considerazione del fatto che, per lo meno con riguardo all'assegnazione del lotto n. 3, la stessa ricorrente si è avvantaggiata delle prescrizioni contestate.

Nel merito, la difesa resistente ha quindi controdedotto alle censure sollevate avverso gli atti impugnati, invocando la diretta applicabilità dei principi comunitari in materia, concludendo per la reiezione del ricorso.

Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Controinteressato, controdeducendo in ordine alle doglianze esposte da parte ricorrente, formulando a sua volta ricorso incidentale, con il quale ha rilevato la sussistenza sia di cause di esclusione della stessa offerta presentata dalla ricorrente (rivelatasi parziale, in quanto non riferita alla durata triennale della fornitura più i sei mesi di proroga, così come previsto dal bando, il quale non ammetteva offerte parziali o difformi), sia l'incongruità ed eccessività dei punteggi alla stessa assegnati dalla commissione giudicatrice.

Con ordinanza n. 873/2009 veniva respinta l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente, ordinanza riformata dal Consiglio di Stato in sede di appello con ordinanza n. 5534/09, al solo fine della celere fissazione dell'udienza di trattazione della causa in primo grado.

A fronte delle contestazioni avversarie nonché delle censure dedotte con il ricorso incidentale, parte istante ha quindi ulteriormente argomentato circa la fondatezza delle proprie tesi difensive, ribadendo anche la legittimità della propria offerta e dei giudizi ottenuti da parte della Commissione, ferme restando in ogni caso le contestazioni inerenti la legittimità delle operazioni di valutazione e della stessa *lex specialis*.

All'udienza del 18 marzo 2010, udite le precisazioni dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame la società Ricorrente ha impugnato tutti gli atti della procedura per l'aggiudicazione della fornitura di strumentazione per chirurgia laparoscopica, indetta dalla ULSS n. 17 di Este, suddivisa in sette lotti (di cui solo il terzo aggiudicato alla ricorrente), lamentando la violazione dell'art. 83 del Codice dei contratti sia in ragione della mancata indicazione nella lex specialis dei subcriteri e relativi subpunteggi assegnabili con riferimento ai profili tecnico-qualitativi delle offerte, sia in ragione della mancata predeterminazione da parte della Commissione giudicatrice dei criteri motivazionali in base ai quali avrebbe provveduto ad assegnare i punteggi per il profilo qualità del prodotto offerto.

A tali mancanze, di per sè assorbenti ed autonomamente rilevanti al fine di decretare l'illegittimità dell'intera procedura di gara, si sarebbero poi aggiunte le rilevate illogicità ed insufficienza delle valutazioni operate dalla commissione giudicatrice, la quale avrebbe mal valutato i prodotti presentati dalla ricorrente, soprattutto nel confronto con quelli proposti dalla controinteressata (unica altra concorrente in gara), esprimendo giudizi del tutto immotivati e comunque incongrui ed illogici.

Le difese resistenti hanno controdedotto alle argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo: la difesa della controinteressata ha peraltro formulato a sua volta ricorso incidentale al fine di paralizzare l'eventuale accoglimento del ricorso principale, contestando la stessa ammissibilità dell'offerta presentata da Ricorrente e comunque l'illogicità/inadeguatezza dei punteggi assegnati per la qualità del prodotto offerto.

Ritiene il Collegio di poter procedere alla valutazione, in primo luogo, del ricorso principale, pur essendovi due soli concorrenti in gara, essendo comunque rimesso

alla prudente valutazione del giudice stabilire l'ordine di trattazione fra ricorso principale ed incidentale, tenuto conto del contenuto delle censure rispettivamente dedotte.

Nel caso di specie, considerate le censure esposte in ricorso dalla società Ricorrente, le quali investono in via principale la *lex specialis* ed i criteri di valutazione delle offerte sotto il profilo qualitativo, risulta opportuno valutare preventivamente la fondatezza del ricorso principale e solo successivamente, laddove necessario, di quello incidentale proposto dall'unico altro concorrente in gara.

Superate le eccezioni di carattere preliminare sollevate dalla difesa dell'amministrazione resistente in quanto prive di pregio, atteso che le censure dedotte avverso la *lex specialis* hanno evidenziato profili di illegittimità che comunque non impedivano alla ricorrente di presentare la propria offerta, ritiene il Collegio che il ricorso non sia dotato di fondamento e vada pertanto respinto.

Come anticipato in fatto, parte istante si duole della mancata indicazione, da parte della stazione appaltante nella *lex specialis*, dei subcriteri di valutazione e relativi subpunteggi e da parte della Commissione giudicatrice, dei criteri motivazionali, da utilizzare per assegnare alle offerte i punteggi stabiliti per il profilo tecnico-qualitativo.

Orbene, esaminato il contenuto della *lex specialis*, alla luce del dettato normativo di cui al richiamato art. 83 del D.lgs. n. 163/06, non sono ravvisabili le illegittimità denunciate.

Invero, il primo comma dell'art. 83 elenca, a titolo esemplificativo, i criteri di valutazione dell'offerta, utilizzabili in caso di affidamenti da effettuare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fra i quali sono indicati il prezzo e la qualità, prevedendo che il bando specifichi la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi.

Laddove necessario, il bando può altresì prevedere i subcriteri e i relativi subpunteggi.

Esaminata la *lex specialis* così come predisposta dalla stazione appaltante per la gara de qua, non è ravvisabile la violazione dell'art. 83, così come denunciata da parte ricorrente, avendo l'amministrazione provveduto ad indicare i criteri di valutazione utilizzabili (prezzo e qualità) ed ad assegnare agli stessi il relativo peso al fine della distribuzione dei punti disponibili (40 per la qualità ed i restanti 60 per il prezzo).

Parimenti rispettosa del dettato normativo è poi la previsione dei subcriteri per il profilo qualitativo, essendo stati indicati due profili da valutare al riguardo e per i quali è stato assegnato il subpunteggio, ripartendo i 40 punti assegnabili in 25 punti per il subcriterio Aa) "caratteristiche tecnico-costruttive – letteratura e casistica clinica" ed i restanti 15 per il subcriterio Ab) "manualità (praticità d'uso e maneggevolezza) e confezionamento".

La medesima *lex specialis* ha quindi provveduto a specificare nel dettaglio i contenuti di tali subcriteri, elencando le caratteristiche che, con riferimento a ciascuno di essi, sarebbero state oggetto di considerazione da parte della commissione giudicatrice per l'assegnazione dei punteggi, in tal modo orientando il percorso valutativo della commissione.

Ciò considerato, non è ravvisabile la violazione di legge denunciata, non essendo rilevabile alcuna omissione da parte della stazione appaltante della prevista indicazione dei criteri e subcriteri di valutazione e relativa assegnazione dei punteggi e subpunteggi.

Il contenuto della *lex specialis* si presenta quindi del tutto rispettoso del dettato normativo, nonché delle esigenze, già esternate nelle direttive di matrice comunitaria, che impongono il massimo contenimento dei poteri valutativi discrezionali delle commissioni.

Il rispetto di tale previsione assicura quindi la presenza di criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di parità di trattamento, consentendo agli operatori di conoscere sin dalla pubblicazione del bando i criteri di valutazione ed il peso relativo che a ciascuno di essi è stato attribuito dalla stazione appaltante.

Sempre nell'ottica di assicurare il massimo rispetto della par condicio e della trasparenza, contenendo entro linee guida ben determinate i poteri valutativi della commissione, si innesta la valutazione della fondatezza del secondo ordine di censure, con le quali parte istante ha denunciato la mancata osservanza del quarto comma dell'art. 83 (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, quindi anteriormente alla modifica introdotta per effetto del D.lgs. n. 152/2008), in quanto la commissione non avrebbe preventivamente individuato i criteri motivazionali cui attenersi nella valutazione del contenuto tecnico delle offerte .

A tale proposito il Collegio non può che ribadire e confermare quanto già ritenuto, seppure in via di sommaria delibazione, in sede cautelare, circa la conformità della gara alla disciplina contenuta nell'art. 83 ed alla sovrastante disciplina comunitaria.

Invero, la fissazione dei criteri motivazionali (fermo restando che ciò avvenisse in ogni caso prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica) non era configurata quale adempimento obbligatorio da parte della commissione, la quale poteva procedere al riguardo laddove ciò si fosse rivelato necessario al fine di organizzare il proprio compito valutativo.

Infatti, la norma invocata, lungi da imporre tale predeterminazione, consentiva alla Commissione di precisare i criteri motivazionali, onde assolvere in misura adeguata al più esteso obbligo motivazionale in sede di valutazione dei profili tecnici delle offerte.

Tuttavia, nel caso in cui il bando e relativo capitolato abbiano già previsto criteri puntuali e specifici, che consentano di orientare il percorso valutativo della

commissione, in modo tale che i giudizi da questa espressi possano essere compresi adeguatamente ed evidenzino le ragioni dei punteggi assegnati per ciascuna voce entro il limite ponderale stabilito dalla stazione appaltante, è consentito alla commissione non fissare preventivamente i criteri motivazionali.

Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, ove la *lex specialis*, dopo aver indicato, come sopra ricordato, i criteri ed i subcriteri di valutazione, nonché i relativi punteggi e subpunteggi, ha previsto la specificazione dei profili che caratterizzavano i contenuti dei due subcriteri di valutazione per il profilo qualitativo.

Proprio in virtù di tale specificazione, la commissione ha comunque potuto procedere nella valutazione, senza bisogno di fissare preventivamente i criteri motivazionali, essendo agevolmente desumibile il percorso logico seguito al fine dell'attribuzione dei punteggi per la qualità, entro i limiti ponderali stabiliti dal bando.

Quindi, la mancata fissazione dei criteri motivazionali non è causa di illegittimità dell'operato della commissione, essendosi questa attenuta ai criteri indicati e specificati dalla *lex specialis*, ritenuti di per sé sufficienti al fine di formulare il proprio giudizio, così come argomentato in sede di motivazione dei punteggi assegnati per ciascuno di essi.

Né è possibile rilevare l'illegittimità dei giudizi espressi, così come denunciato con il terzo motivo, atteso che trattasi, come di regola, di valutazioni di carattere discrezionale, basate su profili squisitamente tecnici, non sindacabili in questa sede se non per evidenti illogicità ed irrazionalità, che nella fattispecie non si ravvisano.

Preso atto, infine della rinuncia al quarto motivo di ricorso (con il quale si denunciava il mancato controllo dell'anomalia dell'offerta della controinteressata, controllo in realtà eseguito dall'amministrazione), ritenuta per le considerazioni sin

qui svolte l'infondatezza delle censure dedotte, il ricorso non può che essere respinto.

Per l'effetto, può essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Prima Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge; per l'effetto dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Fulvio Rocco, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

